Comune di Borgolavezzaro | Comune di Tornaco | Comune di Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 28/ 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" DELL'UNIONE TERRE D'ACQUE E DEI COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, TORNACO E VESPOLATE

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16.00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Borgolavezzaro, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ACHILLI	Annalisa	Presidente	X	
SARINO	Gaudenzio	Assessore	X	
MIGLIAVACCA	Pierluigi	Assessore	X	
		TOTALE	3	

Assiste l'adunanza Dott. Gabrio Mambrini, Segretario Generale dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ACHILLI Annalisa nella sua qualità di Presidente dell'Unione (ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto) assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VISTA l'allegata relazione con la quale la responsabile del servizio presenta la sintesi delle coperture assicurative degli enti associati e delle relative scadenze, proponendo delle fasi di graduale passaggio al fine di garantire la copertura dei rischi in essere;

RILEVATO, quindi, che risulta di indubbio interesse svolgere congiuntamente, tra i Comuni associati e l'Unione una procedura di gara per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo al fine di disporre di un progetto di unificazione delle coperture assicurativi tra gli Enti associati;

VISTO l'art. 279 del D.P.R. 207/2010 che, in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 5, lettera d), del D.Lgs.163/2006, stabilisce gli elaborati del progetto del servizio nonché i soggetti chiamati a redigerli;

VISTO il "Progetto per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo predisposto, ai sensi del richiamato art. 279 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile del Servizio;

VALUTATO il progetto e ritenuto dovere provvedere all'approvazione attesa la rispondenza dello stesso alle indicazioni di questa Amministrazione;

DATO ATTO CHE non sussistono oneri diretti per l'Amministrazione, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

TUTTO ciò premesso.

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207;

VISTO lo Statuto dell'Unione Terre D'Acque;

VISTO il TUEL recato dal decreto legislativo 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

PROPONE

Di prendere atto della relazione di sintesi del responsabile del servizio in merito allo stato di fatto dei servizi assicurativi nei comuni aderenti all'Unione allegata al presente provvedimento sotto la lett."A"

Di approvare il "Progetto per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo" dell'Unione Terre D'Acque e dei Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate -" e così composto:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Capitolato e Prospetto economico
- Schema contratto

Di demandare alla responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti e necessari all'avvio della procedura di gara al fine di dare continuità al servizio in essere.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/00 - T.U.E.L.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Borgolavezzaro, lì 22/12/2015

Il Responsabile del Servizio Personale
(Righetti Liviana)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 22/12/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
(Mercalli Federica)

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt.49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e 153, comma 5, D.Lgs n.267/2000,

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione.

VISTI i pareri istruttori sopra riportati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i, in merito alla regolarità tecnica-contabile del provvedimento;

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.
- Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai consiglieri dell'Unione, ai sensi dell'art.125 del decreto l.vo 267/2000 e s.m.i.
- Di disporre, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

****

Allegato A)

Comune di Borgolavezzaro | Comune di Tornaco | Comune di Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà 10 – Borgolavezzaro CAP 28071
Tel. 0321 / 885815 – 885121 – Fax 0321 / 885816

C. Fiscale e P.IVA 02425710031
mail protocollo@pec.unioneterredacque.it

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" DELL'UNIONE TERRE D'ACQUE – PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2018 CATEGORIA DELL'ALLEGATO IIA DEL D.LGS. 163/2006 CATEGORIA 6A "SERVIZI ASSICURATIVI"

(art. 279, c. 1, lett. a), c), d) DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.)

PREMESSA

Il presente progetto per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo, é redatto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) e descrive le modalità con cui dovrà essere svolto il servizio in argomento.

Il progetto, così come indicato dalla norma, presenta i seguenti contenuti:

1) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi
2) Capitolato - Obiettivi dell'appalto
3) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da interferenza – DUVRI - assenza
4) Calcolo del corrispettivo massimo stimato del servizio (quadro economico)
5) schema di contratto

1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN SONO INSERITI I SERVIZI

1. PREMESSA

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni evidenzia un ampliamento della responsabilità della pubblica amministrazione in relazione ai danni casualmente connessi alle violazioni delle nuove situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla canonizzazione delle regole dell'azione amministrativa. Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo, espressamente previsto all' Allegato II, A, categoria 6 a) del D.lgs. 163/06, che ha ad oggetto, tra l'altro, le funzioni di consulenza ed assistenza in fase di analisi dei rischi assume, in tale contesto, un ruolo nevralgico.

2. NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO

L'istituto, dapprima disciplinato all'art. 1della L. 792 del 1984, trova oggi una compiuta regolamentazione agli artt. 106 e 109 del D.lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private.
L'attuale definizione della figura di broker, in conformità all'ordinamento comunitario e alla prassi, prevede, più genericamente, che: "*l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività*".
L'attività del broker va, quindi, differenziata da altre forme di intermediazione in campo assicurativo ed in particolare dal rapporto di agenzia, non potendosi riscontrare in capo al broker alcun incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti nell'interesse della compagnia assicurativa.
L'ambito di operatività dell'attività del broker è meglio definito all'art. 120 del D.Lgs 209/2005 e all'art. 48 del Regolamento Isvap n. 6/2005. La prestazione del broker può esplicarsi nell'arco di tutto il procedimento amministrativo al termine del quale la stazione appaltante individua le soluzioni assicurative più idonee e procede, attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, alla selezione della compagnia più competitiva in ordine alla copertura del rischio preventivamente individuato dal broker.

L'attività dello stesso si snoda attraverso tre momenti fondamentali:

1. Consulenza ed assistenza a beneficio dell'assicurando-Risk management

In una prima fase nella quale, evidentemente, prevale la connotazione di prestazione d'opera professionale il broker deve individuare i rischi, nel quale potrebbe incorrere l'Ente nello svolgimento della sua attività, che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Questa fase di analisi ha un'importanza fondamentale. Il risk management consente la riduzione e la prevenzione del rischio, attraverso la c.d. loss prevention, mediante l'utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione.

2. Copertura dei rischi

Una volta individuati i rischi il broker, previe indagini di mercato, propone contratti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dell'amministrazione/contraente, alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse. In questa fase, nella quale prevale l'attività di intermediazione contrattuale, lo stesso mediatore opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi

3. Collaborazione in fase esecutiva e gestionale

Una volta stipulate le polizze ritenute necessarie supporta la stazione appaltante nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi.

3. LA PROCEDURA DI SCELTA DEL BROKER

La procedura di scelta del Broker
In ordine alla disciplina applicabile per la scelta del broker una giurisprudenza, ormai consolidata, ammette il ricorso all'istituto riconducendolo, all'interno del D.lgs. 163/06, tra gli appalti di servizi

4. STATO DELL'ARTE

Con atto rep. N. 996 sottoscritto in data 10.11.2014 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate si è costituita tra i comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate l'UNIONE TERRE D'ACQUE per la gestione associate delle funzioni fondamentali.

I Comuni di Tornaco, Borgolavezzaro e Vespolate hanno provveduto, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, con deliberazione dei competenti organi al trasferimento delle funzioni fondamentali e del personale all'Unione.
A seguito di tali deliberazioni l'Unione terre D'acque, previa definizione della propria organizzazione e dotazione organica, ha preso in carico funzioni e personale.
E' stato così avviato un processo di unificazione finalizzato ad armonizzare ed integrare l'esercizio dei servizi per evitare un'inutile dispersione di risorse dovuta alla moltiplicazione delle funzioni (gare, Bandi, pubblicazioni, ecc...) e che conseguentemente sono stati avviati, per servizi e forniture, processi di aggregazione sinergica volti a realizzare risparmi sia in termini economici che procedurali;
In tale logica è necessario rendere omogenea anche la gestione delle coperture assicurative nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni Terre D'Acque attualmente diversificata come rappresentata nel documento di sintesi allegato.
A tal fine si redigere il presente progetto per l'acquisizione di servizi di Brokeraggio assicurativo per individuare le esigenze di copertura dai rischi dei Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate, costituenti l'Unione Terre D'Acque, e l'Unione medesima.

2) CAPITOLATO - OBIETTIVI DELL'APPALTO

1. OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'Unione Terre D'Acque con l'indizione della presente gara si prefigge l'obiettivo di assicurarsi il servizio di brokeraggio per le attività di supporto e assistenza nella gestione delle polizze assicurative, di supporto nelle procedure per l'individuazione delle compagnie assicuratrici e nella gestione amministrativa dei contratti di assicurazione.
La Stazione Appaltante è quindi alla ricerca di una organizzazione in grado di garantire i servizi suddetti al fine di sgravare la propria struttura di una serie di adempimenti derivanti dalla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici e di avere realmente un mercato nel quale si possano incontrare domanda e offerta. Tassi di premio, limiti di risarcimento e franchigie dovranno essere il risultato della corretta analisi delle peculiarità con cui si è manifestata la dinamica dei sinistri nella specifica realtà dei Comuni costituenti l'Unione. Il programma assicurativo predisposto con l'ausilio del Broker dovrà, dunque, essere il risultato di un'attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie all'Unione.

2. CAPITOLATO

Nella procedura di gara è di fondamentale importanza riuscire ad individuare un broker che assicuri la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come meglio individuato nel capitolato di appalto, in termini di:

- -analisi dei rischi;
- -definizione delle specifiche contrattuali;
- -individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
- -gestione dei contratti;
- -assistenza nella liquidazione dei danni;
- -aggiornamento sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo.

In tale ottica, il nuovo affidatario dovrà assumere l'impegno a collaborare con i broker attualmente incaricati dalle amministrazioni di Tornaco, Borgolavezzaro e Vespolate per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

A tal fine si propone il seguente:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 - Finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dei Comuni di Tornaco, Borgolavezzaro, Vespolate e Unione Terre d'Acque, e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:
a. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
b. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
c. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di sviluppo della pratica (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione dell'esito – riserva, contenzioso, liquidazione, definizione, con indicazione delle somme corrisposte o riservate) con valutazione annuale

dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
d. assistenza nella gestione sinistri sotto franchigia;
e. collaborazione nella gestione dei sinistri pregressi all'assunzione del servizio;
f. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
g. Analisi del mercato assicurativo con tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione, segnalazione dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni nella loro trattazione, assistenza all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in corso;
h. Assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
i. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
j. Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività degli Enti;
k. Supporto formativo del personale degli Enti (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Art. 3 - Situazione assicurativa dei Comuni

Le polizze assicurative dei Comuni di Tornaco, Borgolavezzaro e Vespolate, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA PREMIO ANNUO	IMPONIBILE PROVV.ATTUALE
Vespolate		
Infortuni volontari	30/6/2017	140,00
Infortuni dipendenti alla guida	"	100,00
Elettronica	"	562,44
Tutela legale	31/12/2015	2.680,27
R.C. patrimoniale	"	5.600,00
R.C.	31/12/2016	4.000,02
Furto	"	1.178,12
Incendio	"	5.563,81
Autoveicoli	30/6/2016	278,64
Autoveicoli	"	354,69
Autoveicoli	"	23,96
Autoveicoli	"	219,96
Tornaco		
R.C.	31/12/2015	2.400,02
Tutela legale	"	914,00
Infortuni ammin.	"	450,00
Infortuni alunni	"	135,00
Elettronica	"	204,00
Furto	"	2.000,00
Incendio	"	3.063,96
Infortuni dipendenti alla guida	"	150,00
R.C. Patrimoniale	"	2.375,00
Autoveicoli	"	558,50

Autoveicoli	"	660,00

Borgolavezzaro

Infortuni cumulativa	30/6/2017	987,99
Elettronica	31/12/2016	997,39
Inc. R.O.	30/6/2017	3.896,72
RCTO	"	3.300,75
Libro matricola(automezzi)	31/10/2016	3.180,73
Tutela legale	30/6/2017	1.400,00
Furto	"	375,00
R.C. patrimoniale	"	2.990,00

Art. 4 – Durata contrattuale ed esclusività del servizio

Il servizio avrà durata di 3 anni, con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018.
Durante tale periodo, l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni oggetto del servizio.
Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto in forma di scrittura privata.
Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.
Alla scadenza contrattuale, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il passaggio delle competenze al nuovo contraente.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un massimo di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 5 - Corrispettivi

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per l'Unione Terre d'Acque, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione sia sul premio imponibile per il ramo RCA che sul premio imponibile per gli altri rami assicurativi chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Art. 6 - Obblighi delle parti contraenti

Il broker, nell'esecuzione del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;

- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti
- assicurativi.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con i broker attualmente affidatari del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

L'Amministrazione s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Unione, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

Art. 7 - Svolgimento del servizio

L'Amministrazione dell'Unione autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 8 - Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
Il referente del broker dovrà, quindi, svolgere attività di consulenza e di assistenza agli uffici e/o a gruppi di lavoro eventualmente costituiti presso l'Ente, operanti nello specifico settore dei sinistri, sia con presenza diretta che mediante modalità telematiche, telefoniche, etc..
Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di pari livello di professionalità.

Art. 9 - Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, da presentare in sede di stipula del contratto.

Art. 10 - Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 11 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

L'ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verifichino

inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata, alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Art. 13 - Clausola compromissoria e foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il foro di Novara.

Art. 14 - Disposizioni particolari

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Unione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Unione di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Unione stessa.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 163/2006, ai regolamenti comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

Per accettazione,

Data _____

Timbro dell'Impresa

FIRMA Sig. _____
In qualità di legale rappresentante

3) INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D. LGS N°81/2008 PER RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI

Il Servizio di brokeraggio ha natura prettamente intellettuale. Pertanto, anche alla luce dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, che esclude dall'obbligo di redazione del Documento per l'eliminazione dei rischi da interferenze per i servizi di natura intellettuale, non si ravvisa la necessità di DUVRI.

4) QUADRO ECONOMICO - VALORE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO (COSTO INDIRETTO PER L'AMMINISTRAZIONE)

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a selezioni di procedura, saranno stipulate le polizze assicurative.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Per ogni polizza il corrispettivo dovuto dalla Compagnia Assicurativa al Broker si quantifica sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che si esprime nella percentuale da applicarsi al premio annuo della corrispondente polizza.

5) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra l'Unione Terre d'Acque con sede in Borgolavezzaro, Piazza Libertà 10 C.F. 02425710031 in seguito denominato "Ente " rappresentato da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di Funzionario responsabile

e

la _____ con sede legale a _____ in Via _____ _____

C.F. n. _____ , in seguito denominato "Broker" rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ , viene stipulata la presente convenzione:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto prestazioni di servizio di brokeraggio assicurativo, come meglio dettagliate nel capitolato speciale di appalto approvato con la determinazione n. .....del....., da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Dette operazioni sono svolte in piena autonomia organizzativa dell'incaricato.

Con la stipula del presente contratto, l'incaricato dichiara l'assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e dipendenza con imprese assicuratrici.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

ART. 2 - Cauzione a garanzia

Il Broker per l'espletamento del servizio è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 3 - Durata della convenzione - Spese di stipulazione e registrazione

La convenzione relativa alla gestione del servizio avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal1a stipula. Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono interamente a carico del broker.

ART. 4 - Compenso

Non è previsto alcun corrispettivo per il presente incarico.

ART. 5 - Obblighi a carico del Broker

Il Broker si impegna a garantire la sua presenza presso le sedi ove sarà necessario essere presenti per condurre a buon fine le prestazioni di cui all'art. 1, anche su indicazione del responsabile del settore competente, previa intesa.

Il Broker si rende disponibile a fornire tempestivamente la documentazione in proprio possesso di cui l'incaricato necessiti al fine dello svolgimento dell'incarico.

L'incaricato è tenuto a svolgere le prestazioni affidategli con perizia e diligenza e risponde del risultato delle proprie prestazioni.

In particolare è tenuto al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per gli atti e per i fatti di cui verrà a conoscenza in ragione dell'incarico.

ART. 6 - Vigilanza sulla gestione e risoluzione del contratto

La vigilanza sulla gestione del servizio è esercitata dalla Giunta dell'Unione attraverso il Servizio Personale e Organizzazione.

E' facoltà dell'Ente risolvere di diritto il presente contratto al verificarsi di un inadempimento anche parziale o ritardato da parte del Broker delle prestazioni contrattuali prescritte nella presente convenzione e comunque nel caso in cui una obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.

Al verificarsi di una delle ipotesi di inadempienza suddette, il Servizio competente provvede alla relativa contestazione per iscritto, con assegnazione di un termine entro cui il Broker è tenuto ad adeguarsi.

Trascorso tale termine senza che il Broker si sia adeguato a quanto richiesto, ovvero qualora gli inadempimenti si ripetano, il contratto si intende risolto a decorrere dal ricevimento da parte del Broker della relativa comunicazione da parte dell'Ente.

La risoluzione del contratto non dà diritto al Broker a pretendere indennizzi corrispettivi di qualsiasi natura.

E' salvo in ogni caso il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Inoltre, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Broker si obbliga a tenere indenne l'Unione da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del personale dipendente) potesse incorrere.

ART. 7 - Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Unione elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

ART. 8 - Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie e liti connesse all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Novara.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Annalisa Achilli

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
Dott. Gabrio Mambrini

COMUNICAZIONI AI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 14 GEN. 2019 giorno di pubblicazione, ai Consiglieri dell'Unione Terre d'Acque.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
Dott. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme relata di pubblicazione dell'Unione Terre d'Acque, che copia del presente verbale è stata pubblicata all' Albo Pretorio dell' Ente stesso per 15 giorni consecutivi.

Lì 14 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data _____ .

Per decorrenza dei prescritti dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
Dott. Gabrio Mambrini